



UTIM OdV

**Unione per la tutela delle persone
con disabilità intellettiva**

ISCRITTA NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE
TERZO SETTORE (RUNTS) Repertorio n. 55198
Via Artisti 36, 10124 Torino Tel. 011/88.94.84
www.utimdirittihandicap.it utim@utimdirittihandicap.it
CF 97549820013

**CSA – Coordinamento Sanità e
Assistenza fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36
Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95
info@fondazionepromozionesociale.it
www.fondazionepromozionesociale.it
Funziona ininterrottamente dal 1970

**ULCES OdV - Unione
per la lotta contro
l'emarginazione sociale**

Via Artisti 36 – 10124 Torino
Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595
ulces@pec.it C.F. 80097790010
Iscritta nel RUNTS (Determina dirigenziale
11/10/2022 n. 1867/A1419A/2022)

COMUNICATO STAMPA

Torino, 8 marzo 2023

UTIM E ULCES: RICORSO AL TAR PIEMONTE CONTRO L'ISEE REGIONALE

**IMPUGNATA LA DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE.
CONTESTATE LE LINEE GUIDA CHE I COMUNI/CONSORZI DEVONO SEGUIRE IN
QUESTI MESI PER I LORO NUOVI REGOLAMENTI.**

**«IL PIEMONTE HA MANCATO L'OCCASIONE DI ADEGUARSI ALL'ISEE NAZIONALE:
LASCIATA AI COMUNI/CONSORZI L'ILLEGITTIMA DISCREZIONALITÀ SU VALORE
DEGLI IMMOBILI, PENSIONE DI INVALIDITÀ E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO».**

Le organizzazioni di volontariato Utim Odv – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva e Ulces Odv – Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, rappresentate dall'Avv. Mario Motta di Torino, hanno depositato al Tar del Piemonte il ricorso contro l'Isee regionale (delibera 23-6180 della Regione, pubblicata sul Bur il 29 dicembre 2022). Il provvedimento dopo dieci anni dall'entrata in vigore dell'Isee nazionale (Dpcm 159/2013) contiene le linee guida per l'adozione dell'Isee stesso da parte dei Comuni.

Dopo anni di illegittimità di fatto (sanzionata dai Tribunali come nel recente caso di Torino, dove il Comune è stato condannato a risarcire 25mila euro a un'anziana alla quale aveva negato l'integrazione della retta alberghiera in Rsa), poteva essere l'occasione per uniformare il sistema di valutazione economica a livello regionale, come richiesto dalla normativa Isee, e applicare correttamente una norma statale datata 2013.

Invece no, la Giunta della Regione Piemonte – assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone – ha approvato il 29 dicembre una delibera «pilatesca» che nelle linee guida per i regolamenti comunali prevede amplissime – e illegittime – discrezionalità ai 48 Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali comunali. È il via libera ad un'assistenza «spezzatino», con norme in contrasto con l'Isee nazionale.

Tra le discrezionalità dei Comuni/Consorti, quella di considerare le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità delle persone con disabilità e non autosufficienti, di fatto, come reddito dell'utente che richiede le prestazioni e di conteggiare il valore della casa in modo più restrittivo e punitivo rispetto alle regole Isee nazionali. Si veda dettaglio della tabella riportata in calce.

Vincenzo Bozza, presidente dell'Utlim e Giuseppe D'Angelo, presidente dell'Ulces: *«Il Piemonte avrebbe potuto, dopo anni, disciplinare la materia dei contributi economici per chi usufruisce di prestazioni socio-sanitarie in modo uniforme, annullando qualsiasi disparità*

tra i territori e applicando la legge in modo trasparente. Ha, invece, scelto la strada dell'ambiguità e dell'illegittimità».

Per i due presidenti: «La delibera che abbiamo impugnato lascia ai Comuni/Consorzi l'illegittima discrezionalità su valore degli immobili, pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, mentre la Regione, che dovrebbe fornire le risorse agli Enti locali per fare fronte alle richieste, scarica su famiglie e Comuni gli effetti negativi della mancata adozione dell'Isee così com'è definito dalla legge nazionale».



COSA PREVDE
L'ISEE NAZIONALE
(Dpcm 159/2013 – legge 89/2016)

«Sono esclusi dal reddito disponibile (...) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'Irpef».



MENTRE LE LINEE
GUIDA REGIONALI...
(dgr 23-6180/2022)

«Tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF compresi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità (...) **possono**, sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti gestori e tenuto conto di quanto espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, **concorrere alla compartecipazione economica al costo delle prestazioni** offerte dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».

Il riferimento alla Giurisprudenza del Consiglio di Stato della delibera regionale, oltre che inconsueto, è fuorviante, poiché non sono citate le sentenze cui si farebbe riferimento. Per quanto ne sappiamo, le sentenze affermano in modo unanime l'applicazione del Dpcm 159/2013 che, in materia «di trattamenti assistenziali, indennitari e previdenziali» li indica come esclusi «dal reddito disponibile del richiedente», e quindi **non considerabili** per l'eventuale integrazione della retta.

La determinazione e l'applicazione dell'Isee (...) «costituisce **livello essenziale delle prestazioni**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». L'Isee deve quindi essere applicato nello stesso identico modo su tutto il territorio nazionale.

Continua il Dpcm: «Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'Isee, **criteri ulteriori di selezione** volti ad identificare specifiche platee di beneficiari». «Ulteriori» significa «altri» rispetto a quelli già utilizzati per arrivare al valore Isee.

Il primo comma del punto 2.8, “Principi applicabili al patrimonio del beneficiario”, recita: «Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario dell'intervento non costituisce criterio di accesso per l'ottenimento della prestazione **ma può essere preso in considerazione quale criterio ulteriore di selezione per la definizione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente**».

Il valore immobiliare viene già utilizzato per determinare il valore Isee, quindi non può essere conteggiato nuovamente. Nemmeno possono essere richiesti all'utente documenti diversi rispetto all'Isee (come da Dsu – la Dichiarazione sostitutiva unica, che serve solo per ottenere il valore Isee), allo scopo di calcolare nuovamente – penalizzando gli utenti – il valore della casa.